

UNIONCHIMICA

Unione della piccola e media industria chimica, conciaria, materie plastiche, gomma, vetro, ceramica e prodotti affini della Confederazione italiana piccola e media industria privata – CONFAPI

Prot. n. 269/U

Roma, 20 settembre 2013

CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI: RINNOVO DEL 25 LUGLIO 2013

In data 25 luglio 2013, Unionchimica-CONFAPI e Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL hanno definito gli incrementi retributivi a valere per il triennio 2013/2015 dei minimi contrattuali dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica-gomma, abrasivi, ceramica e vetro.

In sede di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo è stata individuata la data del 1° gennaio 2013 quale decorrenza dei nuovi minimi, mentre nell'integrazione all'accordo si è definito che, stante la data di sottoscrizione dell'ipotesi, gli adeguamenti retributivi da parte delle aziende avverranno con le retribuzioni di competenza del mese di settembre 2013.

Di seguito gli incrementi dei minimi contrattuali mensili definiti in funzione degli scostamenti inflattivi registrati nel triennio precedente e previsti per il prossimo.

Chimica - concia e settori accorpati

Livelli	Minimi al 01/09/2012	Minimi dal 01/01/2013		Minimi dal 01/01/2014		Minimi dal 01/01/2015		Minimi dal 01/06/2015		Aumenti
		Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	
A	1.307,93	22,76	1.330,69	22,07	1.352,76	20,00	1.372,76	18,62	1.391,38	83,45
B	1.407,62	25,03	1.432,65	24,28	1.456,93	22,00	1.478,93	20,48	1.499,41	91,79
C	1.548,72	28,45	1.577,17	27,59	1.604,75	25,00	1.629,75	23,28	1.653,03	104,31
D	1.712,00	33,00	1.745,00	32,00	1.777,00	29,00	1.806,00	27,00	1.833,00	121,00
E	1.827,84	36,87	1.864,71	35,75	1.900,46	32,40	1.932,86	30,17	1.963,03	135,19
F	2.032,86	40,28	2.073,14	39,06	2.112,20	35,40	2.147,60	32,96	2.180,56	147,70
G	2.230,22	44,83	2.275,05	43,48	2.318,53	39,40	2.357,93	36,68	2.394,61	164,39
H	2.350,51	49,61	2.400,12	48,11	2.448,23	43,60	2.491,83	40,59	2.532,43	181,92

Plastica e gomma

Livelli	Minimi al 01/09/2012	Minimi dal 01/01/2013		Minimi dal 01/01/2014		Minimi dal 01/01/2015		Minimi dal 01/06/2015		Aumenti
		Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	
I	1.289,45	24,09	1.313,54	23,36	1.336,90	21,17	1.358,06	19,71	1.377,77	88,32
II	1.405,35	27,22	1.432,57	26,39	1.458,96	23,92	1.482,88	22,27	1.505,15	99,80
III	1.448,30	28,18	1.476,48	27,33	1.503,81	24,77	1.528,58	23,06	1.551,64	103,34
IV	1.501,27	30,35	1.531,62	29,43	1.561,05	26,67	1.587,72	24,83	1.612,55	111,28
V	1.580,64	33,00	1.613,64	32,00	1.645,64	29,00	1.674,64	27,00	1.701,64	121,00
VI	1.690,96	36,36	1.727,32	35,26	1.762,58	31,95	1.794,53	29,75	1.824,28	133,32
VII	1.872,45	41,96	1.914,41	40,69	1.955,09	36,87	1.991,97	34,33	2.026,30	153,85
VIII	2.032,42	46,85	2.079,27	45,43	2.124,70	41,17	2.165,87	38,33	2.204,20	171,78
Q	2.106,02	49,10	2.155,12	47,61	2.202,74	43,15	2.245,89	40,17	2.286,06	180,04

00186 Roma – Via della Colonna Antonina, 52 – tel. +39 06 690151– fax +39 06.67.91.488

sede operativa – 00186 Roma Via del Plebiscito, 112/117

www.confapi.org

unionchimica@confapi.it

Abrasivi

Livelli	Minimi al 01/09/2012	Minimi dal 01/01/2013		Minimi dal 01/01/2014		Minimi dal 01/01/2015		Minimi dal 01/06/2015		Aumenti
		Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	
A1	2.162,16	50,15	2.212,31	46,91	2.259,22	45,29	2.304,51	43,68	2.348,19	186,03
B1	1.998,54	39,89	2.038,43	37,32	2.075,75	36,03	2.111,78	34,74	2.146,52	147,98
B2	1.881,19	36,47	1.917,66	34,12	1.951,78	32,94	1.984,72	31,76	2.016,48	135,29
C1	1.735,08	34,19	1.769,27	31,99	1.801,26	30,88	1.832,14	29,78	1.861,92	126,84
C2	1.698,92	33,05	1.731,97	30,92	1.762,89	29,85	1.792,74	28,79	1.821,53	122,61
C3	1.654,26	31,91	1.686,17	29,85	1.716,02	28,82	1.744,85	27,79	1.772,64	118,38
D1	1.615,50	31,00	1.646,50	29,00	1.675,50	28,00	1.703,50	27,00	1.730,50	115,00
D2	1.519,76	28,04	1.547,80	26,23	1.574,02	25,32	1.599,35	24,42	1.623,77	104,01
D3	1.487,77	26,90	1.514,67	25,16	1.539,83	24,29	1.564,12	23,43	1.587,55	99,78
E1	1.438,56	26,67	1.465,23	24,95	1.490,18	24,09	1.514,27	23,23	1.537,49	98,93
E2	1.380,91	23,71	1.404,62	22,18	1.426,79	21,41	1.448,20	20,65	1.468,85	87,94
E3	1.332,97	23,02	1.355,99	21,54	1.377,53	20,79	1.398,32	20,05	1.418,37	85,40
F	1.310,13	22,79	1.332,92	21,32	1.354,25	20,59	1.374,84	19,85	1.394,69	84,56

Ceramica

Livelli	Minimi al 01/09/2012	Minimi dal 01/01/2013		Minimi dal 01/01/2014		Minimi dal 01/01/2015		Minimi dal 01/06/2015		Aumenti
		Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	
A1	2.122,04	43,06	2.165,10	40,28	2.205,37	38,89	2.244,26	37,50	2.281,76	159,72
B1	1.977,97	37,67	2.015,64	35,24	2.050,89	34,03	2.084,91	32,81	2.117,73	139,76
B2	1.865,24	35,31	1.900,55	33,03	1.933,57	31,89	1.965,46	30,75	1.996,21	130,97
C1	1.721,97	33,80	1.755,77	31,62	1.787,39	30,53	1.817,91	29,44	1.847,35	125,38
C2	1.687,23	32,72	1.719,95	30,61	1.750,56	29,56	1.780,12	28,50	1.808,62	121,39
C3	1.643,33	31,86	1.675,19	29,81	1.705,00	28,78	1.733,77	27,75	1.761,52	118,19
D1	1.603,50	31,00	1.634,50	29,00	1.663,50	28,00	1.691,50	27,00	1.718,50	115,00
D2	1.509,70	27,99	1.537,69	26,18	1.563,87	25,28	1.589,14	24,38	1.613,52	103,82
D3	1.477,78	26,69	1.504,47	24,97	1.529,45	24,11	1.553,56	23,25	1.576,81	99,03
E1	1.426,38	26,05	1.452,43	24,37	1.476,80	23,53	1.500,32	22,69	1.523,01	96,63
E2	1.371,01	23,25	1.394,26	21,75	1.416,01	21,00	1.437,01	20,25	1.457,26	86,25
E3	1.336,17	22,17	1.358,34	20,74	1.379,09	20,03	1.399,11	19,31	1.418,43	82,26
F	1.297,81	21,53	1.319,34	20,14	1.339,48	19,44	1.358,92	18,75	1.377,67	79,86

Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Livelli	Minimi al 01/09/2012	Minimi dal 01/01/2013		Minimi dal 01/01/2014		Minimi dal 01/01/2015		Minimi dal 01/06/2015		Aumenti
		Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	
F	1.341,91	23,13	1.365,04	21,64	1.386,69	20,90	1.407,58	20,15	1.427,73	85,82
E1	1.437,86	25,91	1.463,77	24,24	1.488,01	23,40	1.511,41	22,57	1.533,98	96,12
E2	1.544,49	28,92	1.573,41	27,05	1.600,46	26,12	1.626,58	25,19	1.651,77	107,28
E3	1.575,70	29,61	1.605,31	27,70	1.633,01	26,75	1.659,76	25,79	1.685,55	109,85
D1	1.619,15	31,00	1.650,15	29,00	1.679,15	28,00	1.707,15	27,00	1.734,15	115,00
D2	1.727,55	34,01	1.761,56	31,81	1.793,37	30,72	1.824,09	29,62	1.853,71	126,16
D3	1.769,11	35,16	1.804,27	32,90	1.837,17	31,76	1.868,93	30,63	1.899,56	130,45
C1	1.811,26	36,32	1.847,58	33,98	1.881,56	32,81	1.914,36	31,63	1.946,00	134,74
C2	1.843,86	37,25	1.881,11	34,84	1.915,95	33,64	1.949,59	32,44	1.982,03	138,17
B1	1.996,54	41,41	2.037,95	38,74	2.076,69	37,40	2.114,09	36,07	2.150,16	153,62
B2	2.045,35	42,57	2.087,92	39,82	2.127,74	38,45	2.166,19	37,07	2.203,26	157,91
A1	2.216,87	46,50	2.263,37	43,50	2.306,87	42,00	2.348,87	40,50	2.389,37	172,50
A2	2.265,70	47,89	2.313,59	44,80	2.358,39	43,25	2.401,64	41,71	2.443,35	177,65

Vetro settore trasformazione (seconda lavorazioni)

Livelli	Minimi al 01/09/2012	Minimi dal 01/01/2013		Minimi dal 01/01/2014		Minimi dal 01/01/2015		Minimi dal 01/06/2015		Aumenti
		Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	
1	1.341,91	23,13	1.365,04	21,64	1.386,69	20,90	1.407,58	20,15	1.427,73	85,82
2	1.437,86	25,91	1.463,77	24,24	1.488,01	23,40	1.511,41	22,57	1.533,98	96,12
3	1.544,51	28,92	1.573,43	27,05	1.600,48	26,12	1.626,60	25,19	1.651,79	107,28
4	1.619,15	31,00	1.650,15	29,00	1.679,15	28,00	1.707,15	27,00	1.734,15	115,00
5	1.727,55	34,01	1.761,56	31,81	1.793,37	30,72	1.824,09	29,62	1.853,71	126,16
5a	1.769,12	35,16	1.804,28	32,90	1.837,18	31,76	1.868,94	30,63	1.899,57	130,45
6	1.811,26	36,32	1.847,58	33,98	1.881,56	32,81	1.914,36	31,63	1.946,00	134,74
6a	1.843,85	37,25	1.881,10	34,84	1.915,94	33,64	1.949,58	32,44	1.982,02	138,17
7	1.996,55	41,41	2.037,96	38,74	2.076,70	37,40	2.114,10	36,07	2.150,17	153,62
8	2.176,87	46,50	2.223,37	43,50	2.266,87	42,00	2.308,87	40,50	2.349,37	172,50
8a	2.225,70	47,89	2.273,59	44,80	2.318,39	43,25	2.361,64	41,71	2.403,35	177,65

Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche

Livelli	Minimi al 01/09/2012	Minimi dal 01/01/2013		Minimi dal 01/01/2014		Minimi dal 01/01/2015		Minimi dal 01/06/2015		Aumenti
		Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	Incrementi	Minimi	
1	1.341,41	22,96	1.364,37	21,48	1.385,85	20,74	1.406,60	20,00	1.426,60	85,19
2	1.402,66	24,80	1.427,46	23,20	1.450,66	22,40	1.473,06	21,60	1.494,66	92,00
3	1.468,24	26,64	1.494,88	24,92	1.519,80	24,06	1.543,85	23,20	1.567,05	98,81
4	1.537,66	28,47	1.566,13	26,64	1.592,77	25,72	1.618,49	24,80	1.643,29	105,63
5	1.626,95	31,00	1.657,95	29,00	1.686,95	28,00	1.714,95	27,00	1.741,95	115,00
6	1.736,45	33,99	1.770,44	31,79	1.802,23	30,70	1.832,92	29,60	1.862,52	126,07
7	1.811,15	36,05	1.847,20	33,73	1.880,93	32,56	1.913,49	31,40	1.944,89	133,74
8	1.995,45	41,10	2.036,55	38,45	2.075,01	37,13	2.112,13	35,80	2.147,93	152,48
8a	2.009,95	41,56	2.051,51	38,88	2.090,39	37,54	2.127,94	36,20	2.164,14	154,19
9	2.175,63	46,16	2.221,79	43,18	2.264,96	41,69	2.306,65	40,20	2.346,85	171,22
9a	2.224,42	47,53	2.271,95	44,47	2.316,42	42,93	2.359,35	41,40	2.400,75	176,33

Per quanto attiene agli **arretrati** nella Dichiarazione Integrativa è stato definito che verrà riconosciuto un importo complessivo per il periodo **gennaio-agosto 2013**, a titolo di "arretrati retributivi". La corresponsione di tali somme avverrà in tre tranches unitamente alle competenze rispettivamente dei mesi di settembre, ottobre e novembre nei seguenti termini:

"Chimica, conca e settori accorpati" e "Plastica e gomma" € 264,00 così ripartiti:

- competenze di settembre 2013 € 88,00
- competenze di ottobre 2013 € 88,00
- competenze di novembre 2013 € 88,00

"Abrasivi", "Ceramica", "Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)", "Vetro settore trasformazione (secondo lavorazioni)" e "Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche" € 248,00 così ripartiti:

- competenze di settembre 2013 € 83,00
- competenze di ottobre 2013 € 83,00
- competenze di novembre 2013 € 82,00.

Tali importi sono omnicomprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto, ivi compreso il TFR. Coprono altresì tutte le assenze comprese maternità, CIGO e CIGS, fatta eccezione per le aspettative non retribuite, permessi e assenze non retribuite, nonché congedi che non danno diritto ad alcun trattamento economico.

Il testo di rinnovo prevede inoltre alcune novità che riguardano la parte normativa del contratto, ed in particolare le seguenti tematiche:

SISTEMA DELLA “BILATERALITA’”

L'accordo di rinnovo del CCNL Unionchimica-CONFAPI, attraverso il recepimento degli specifici accordi interconfederali, ha reso di fatto operativa la c.d. “bilateralità”.

Natura e finalità della “bilateralità”

Gli enti bilaterali sono organismi “paritetici”, perché costituiti in eguale misura: rappresentati dei datori di lavoro da una parte e rappresentanti dei lavoratori dall'altra.

Il loro scopo è quello di promuovere iniziative nel comune interesse dei contraenti, con il fine di fornire alle imprese e ai lavoratori l'opportunità di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale ed imprenditoriale.

Il Legislatore ne ha ampliato, col tempo, le competenze, promuovendone il ruolo in tema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di certificazione dei contratti di lavoro e di gestione mutualistica di fondi per l'integrazione del reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione.

La bilateralità del sistema CONFAPI ha voluto porre l'attenzione su alcuni aspetti legati in particolare allo sviluppo dell'apprendistato, al sostegno al reddito, all'osservatorio contrattuale, alla formazione sulla sicurezza.

Fonti normative

Con il rinnovo del CCNL, i seguenti Accordi Interconfederali sottoscritti tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL sono diventati parte integrante dello stesso, assumendone quindi un carattere cogente:

1. **A.I. 20 SETTEMBRE 2011** che ha disciplinato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e istituito gli organismi paritetici nazionali OPNC e provinciali, disciplinando altresì la formazione in materia di sicurezza.
2. **A.I. 20 APRILE 2012** con il quale viene disciplinata la materia dell'apprendistato.
3. **A.I. 23 LUGLIO 2012** con il quale è stato istituito presso l'ENFEA il FONDO SVILUPPO BILATERALITA' PMI CONFAPI e l'OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO.

Vengono così definite le misure dei versamenti a carico delle aziende associate al sistema CONFAPI e/o che applicano il CCNL Unionchimica-CONFAPI. Questa l'articolazione dei versamenti:

“Fondo Sicurezza PMI CONFAPI”

Il versamento in ragione d'anno è costituito da:

- a. Il versamento del contributo sicurezza nella misura di euro 18,00 per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- b. Il versamento di euro 6,00 per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende da parte delle rimanenti aziende che operano con la presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

“Fondo Sviluppo Bilateralità PMI CONFAPI”

La quota è destinata all'attività per lo sviluppo dell'Apprendistato. Il versamento a carico delle aziende è stabilito in ragione d'anno nei termini seguenti:

- a. euro 6,00 per ciascun lavoratore a tempo pieno;
- b. euro 3,00 per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore;

00186 Roma – Via della Colonna Antonina, 52 – tel. +39 06 690151– fax +39 06.67.91.488
sede operativa – 00186 Roma Via del Plebiscito, 112/117

www.confapi.org

unionchimica@confapi.it

“Fondo Sostegno al Reddito”

E' uno strumento di welfare integrativo rispetto a quelli previsti per legge. La quota annua a carico delle aziende è fissata in euro 28,00 per ciascun lavoratore.

“Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro”

Deriva dall'applicazione dell'Accordo Interconfederale del 20.04.2012 in materia di rappresentanza e di quanto convenuto nei singoli CCNL e si suddivide in due articolazioni:

- a. quota a carico azienda pari a complessivi euro 8,00 per ciascun lavoratore, destinata al sostegno e allo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, all'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché alla contrattazione territoriale di secondo livello;
- b. quota a carico delle imprese pari a euro 12,00 per ciascun lavoratore, destinata per ulteriori attività correlate, e assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.

I versamenti avranno carattere mensile, in rapporto al numero di dipendenti occupati. Il mezzo di pagamento è stato individuato nel modello F24.

Il principio è quello di competenza, per cui entro il 16 del mese occorrerà adempiere ai versamenti afferenti le retribuzioni del mese precedente la data del versamento stesso.

Gli importi mensili andranno determinati come segue:

- a. “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI”
 - ✓ 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - ✓ 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS
- b. “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”
 - ✓ 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'Apprendistato;
 - ✓ 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore;
- c. “Fondo sostegno al reddito”
 - ✓ 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore;
- d. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”
 - ✓ 0,66 euro mensili per 12 mensilità
 - ✓ 1,00 euro mensili per 12 mensilità.

L'ente OPNC gestirà il fondo a), mentre l'ENFEA gestirà i fondi b), c), d). In tal senso sono stati istituiti due diversi codici di versamento.

Pertanto **all'ENFEA andranno versate € 4,5 mensili** per ciascun dipendente (o € 4,25 se trattasi di dipendente part time con orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali); mentre **all'OPNC andranno versate € 0,5 o 1,5 mensili** per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Modalità di versamento

A partire dal mese di settembre 2013 le aziende che applicano il CCNL Unionchimica-CONFAPI verseranno i relativi contributi all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24.

Con le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate N. 30/E del 9 maggio 2013 e 51/E del 15 luglio 2013 sono stati istituiti i codici “OPNC” ed “ENFE” da utilizzarsi rispettivamente per i versamenti all'ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE CONFAPI ed all'Ente Bilaterale ENFEA, ente nazionale per la formazione e l'ambiente.

L'Inps ha quindi diramato le circolari n. 87 del 30 maggio 2013 e n. 121 del 6 agosto 2013, con le quali venivano offerte le istruzioni per la compilazione dei modelli F24

Pertanto i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento "F24", nella sezione "INPS", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale "OPNC", e in un rigo successivo la causale "ENFE" esposta, nel campo "causale contributo", in corrispondenza esclusivamente del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola Inps dell'azienda; nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps	Periodo di riferimento		Importi a debito versati
			Da MM/AAAA	a MM/AAAA	
8700	OPNC	8700...	09/2013	//	0,5/1,5 (per n. dipendenti)
8700	ENFE	8700...	09/2013	//	4,5 (per n. dipendenti)

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore "OPNC" e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Identica procedura andrà eseguita con il codice "ENFE"

Obbligatorietà della bilateralità

L'adesione alla bilateralità del sistema CONFAPI rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere agli obblighi contrattuali. Ciò discende da una serie di considerazioni e principi sedimentati nel tempo.

Il Ministero del Lavoro si è pronunciato sulla obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali e al riguardo, anche a seguito di alcune istanze di interpello, tra cui quelle di CONFAPI, è stata emanata la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010.

Sul punto il Ministero si era già più volte pronunciato (circolari 4/2004; 40/2004 e 30/2005, nonché risposta interpello del 21.12.2006 prot. 25/SEGR/0007573).

In tali documenti il Ministero ha sempre ritenuto non obbligatoria l'iscrizione all'ente bilaterale. Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta Costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

Un secondo e distinto ordine di problemi riguarda invece la diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro definiscono un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro. In questo senso i contratti collettivi dispongono l'obbligatorietà non tanto della iscrizione all'ente bilaterale, quanto piuttosto del riconoscimento al prestatore di lavoro di analoghe forme di tutela in particolar modo per quei datori di lavoro che non vogliono aderire al sistema bilaterale. In tal caso i contratti collettivi possono prevedere anche una quantificazione in termini economici.

E' il caso del CCNL Unionchimica-CONFAPI che dispone sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di un importo forfetario mensile di € 25,00, sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.

In questa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela, oppure del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfetaria e anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti alla bilateralità va, infatti correttamente riferita alla parte economica-normativa del contratto collettivo.

Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.

In tal senso, l'adesione alla bilateralità rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere all'obbligo contrattuale.

Sicché, laddove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento, che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Coerentemente con quanto statuito dal Ministero del Lavoro, tutti i CCNL del sistema CONFAPI stabiliscono che **le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad E 25,00 lordi mensili per 13 mensilità**. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all'obbligo della bilateralità. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore orario previsto per la categoria di appartenenza. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Da ultimo è bene sottolineare che **il riconoscimento dei benefici economici e contributivi in genere, è subordinato all'integrale applicazione della parte economica e normativa del contratto collettivo di lavoro**.

Di seguito evidenziamo un raffronto di costo tra un'azienda appartenente ad uno dei settori che applicano il ccnl Unionchimica-CONFAPI con numero di addetti inferiore a 15 unità che aderisce alla bilateralità CONFAPI, e un'azienda che opta per il versamento dell' E.A.R.:

Costo adesione Bilateralità CONFAPI

Contributo annuo: € 5,00 X 12 mensilità = € 60,00

Contributo solidarietà Inps: 60,00 X 10% = € 6,00

Totale costo annuo = € 66,00

Costo mancata adesione alla Bilateralità Confapi

E.A.R. annuo: € 25,00 X 13 mensilità = € 325,00

Contribuzione Inps: € 325,00 X 30,88% = € 100,36 (dipendente con qualifica operaio)

Premio Inail: € 325,00 X 6,5% = € 21,13

Totale costo annuo = € 446,49

Aspetti contributivi e fiscali

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro non concorre a formare reddito imponibile.

In merito agli aspetti previdenziali, sulle somme versate ai fondi vige l'obbligo di corrispondere all'Inps il contributo del 10% al fondo di solidarietà che verrà altresì evidenziato in occasione della denuncia mensile Uniemens; tale versamento non dà alcun diritto a prestazioni da parte dell'Istituto. Il messaggio Inps 25690 del 10 novembre 2009

sancisce in tal senso: “come noto, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e somme accantonate sotto qualsiasi forma a casse, gestioni, Fondi previsti da contratti collettivi o da regolamenti aziendali, a favore dei propri dipendenti per finalità diverse di quelle della previdenza complementare (art. 9 bis, c. 1, L. 166/91). A tal fine viene utilizzato nel quadro B-C del modello DM10 il codice “M980” avente significato “*contr. Solidarietà 10% ex art 9 bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare per la generalità dei lavoratori*” Nel flusso Uniemens il codice M980 è valorizzato nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CusaleADebito>.

Quanto sopra vale qualora il datore di lavoro si avvalga della bilateralità del sistema CONFAPI, **qualora si avvalga di prestazioni equivalenti queste saranno interamente assoggettate sia a contribuzione che ad imposizione fiscale** secondo le regole previste per tutti gli emolumenti derivanti da reddito di lavoro dipendente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del CCNL viene esteso anche alle lavorazioni conto terzi del conciaro.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - ART. 11

Per il tramite di un apposito Comitato Paritetico le Parti si impegnano a rivedere entro i termini di vigenza del contratto i profili attualmente presenti, eliminando quelli non più attuali e inserendone di nuovi.

ARTICOLO NUOVO - BANCA ORE

Viene istituito il CONTO ORE INDIVIDUALE nel quale ciascun lavoratore potrà decidere di far confluire le prestazioni eccedenti e/o straordinarie nei seguenti termini:

- 50% di quote orarie retribuite 50% di riposi compensativi
- 100% di riposi compensativi
- 100%di quote orarie retribuite

La corresponsione delle maggiorazioni come previste dal CCNL, dovrà avvenire nel mese di competenza delle prestazioni eccedenti e/o straordinarie.

I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore individuale. La corresponsione delle quote orarie retribuite saranno corrisposte nel mese di competenza.

Le ore così accantonate potranno essere fruitte con tempi, durata e contemporaneità tra lavoratori sempre tenendo conto delle esigenze tecnico organizzative e produttive .

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO – ART. 45

- è stato introdotto il diritto del lavoratore a conoscere la propria situazione delle assenze per malattia almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di comporto;
- sono state escluse dal computo del periodo di comporto le assenze per malattia effettuate per sottoporsi a terapia salva vita;
- è stata introdotta la possibilità di richiedere un congedo non retribuito per gravi e documentati motivi di famiglia;
- nei settori chimica concia e settori accorpati *punto B)*, vetro *gruppi 1, 2 e 3*, è stato modificato il criterio di ricalcolo del periodo di comporto nei seguenti termini: il trattamento economico al 100% ricomincia ex novo in caso di malattia e infortunio dopo un periodo di 4 mesi senza assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, o comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico al 100% .

AMBIENTE (AMBIENTE DI LAVORO) – ART. 47

Nel corso di vigenza di contratto e in coerenza con la normativa vigente e l'Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza del 20 settembre 2011, le Parti si impegnano ad aggiornare le previsioni contrattuali (normative e linee guida) sui criteri di gestione degli appalti per agevolare la corretta attuazione delle previsioni legislative in tema di DUVRI e di qualificazione delle imprese in tema di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in caso di definizione di metodi e procedure di controllo e di verifica relativi alla regolarità complessiva degli appalti.

DIRITTO ALLO STUDIO E FACILITAZIONI PARTICOLARI PER I LAVORATORI STUDENTI - ART. 51

E' stato condivisa la necessità di incontrarsi entro il 31.12.2013 per definire modalità di incentivazione delle attività di formazione "on the job" e promuovere iniziative che sviluppino l'accesso alle risorse previste dal FAPI.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

L'aliquota prevista per il contributo per il FONDAPI sarà incrementata a carico delle aziende dello 0,10% a partire dal 01.01.2014 e di un ulteriore 0,10% dal 01.01.2015.